



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

SENATO ACCADEMICO

Delibera n. 08 del 30/07/2013

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 05 del 17/06/2013

DECRETO RETTORALE

**Emanato con D. R. n. 3423 del 31/10/2013 –
Prot. n. 76518 del 31/10/2013**

ALBO UFFICIALE DI ATENEO

**Pubblicato mediante affissione all'Albo
Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al
n. 1240 del 31/10/2013 – Prot. n. 76599**

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 01/11/2013

NOTE

STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO

AREA DI INTERESSE

[Regolamenti di interesse generale](#)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 3423/2013
Del 31/10/2013

IL RETTORE

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla GURI n. 11/L del 14 gennaio 2011;
Visto lo Statuto dell'Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17 giugno 2013;
Vista la delibera n. 8 del 30 luglio 2013 del Senato Accademico;
Visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L. 168/89, con nota prot. n. 56973 del 1 agosto 2013 è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite PEC e raccomandata A.R. n. 14723826847-3 del 2 agosto 2013, il Regolamento Generale di Ateneo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;
Considerato che è decorso il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 6, comma 9, della L. 168/89, senza che siano state formulate osservazioni;

DECRETA

Di emanare il Regolamento Generale di Ateneo nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dello Statuto e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito detta Università.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutti i casi in cui non sia prevista una disciplina specifica. Nello specifico, nel quadro dello sviluppo dei programmi d'insegnamento e di ricerca europei e internazionali, l'Università esercita la propria autonomia programmatoria e gestionale nell'utilizzazione dei contributi finanziari dell'Unione Europea e di altre istituzioni internazionali, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale, anche in deroga alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, entrerà in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del relativo decreto da parte del Rettore.

Art. 2 Informazione, comunicazione, diritto di accesso e sicurezza dei dati

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. L'Università provvede alla pubblicazione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo sul proprio sito WEB e cura l'informazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di notizie in merito alle proprie attività, in ottemperanza alle previsioni normative in materia di trasparenza.
3. L'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'Università organizza, inoltre, le informazioni ed i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la diffusione nei limiti della normativa vigente e dai regolamenti d'Ateneo in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 3 Principi generali

1. L'Università adotta, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, tutte le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di libero accesso all'istruzione superiore sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.
2. L'Università degli Studi di Palermo contribuisce a garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio.
3. Per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 4 Ambiti di intervento

1. L'Università in conformità alla normativa vigente:
 - a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
 - c) promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - d) agevola la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - e) promuove corsi per studenti part time, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;
 - f) promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali avvalendosi, altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- g) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblicizza gli interventi in materia di diritto agli studi universitari;
- h) promuove la mobilità degli studenti ed i programmi di interscambio che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con altre università e con istituzioni assimilate sia italiane sia estere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
- i) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;
- j) promuove la formazione post-laurea e permanente;
- k) assicura forme di assistenza agli studenti con disabilità iscritti all' Ateneo, a norma della L. 17/1999.

Art. 5 Esonero dal pagamento delle tasse universitarie

1. L'Università prevede forme di esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di reddito e merito ma che non hanno le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi.
2. Per lo studente che si iscriva dopo un periodo di interruzione degli studi è previsto il pagamento, per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, di un diritto onnicomprensivo in misura fissa, oltre alle tasse ed ai contributi previsti per l'anno accademico in corso, al fine di incentivare il conseguimento del titolo di studio.
3. Gli organi di governo potranno prevedere ulteriori benefici, in conformità alle disposizioni vigenti, a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni.

Art. 6 Contributi

1. L'Università può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, interventi finanziari a favore degli studenti diretti a:
 - a) sostenere i nuclei familiari meno abbienti nelle spese relative agli studi universitari;
 - b) attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte e studenti pendolari e fuori sede dall'altra.
 - c) incentivare gli studenti pendolari e fuori sede alla frequenza delle lezioni
2. Le modalità di erogazione e l'entità dei contributi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7 Agevolazioni alla frequenza ai corsi

1. Per promuovere l'iscrizione e l'accesso alle istituzioni universitarie di studenti part time l'Università demanda ai Regolamenti didattici di ogni Corso di studio la possibilità di prevedere specifiche forme di attribuzione di crediti formativi universitari a studenti che non possano frequentare per qualsiasi ragione nonché apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impediti alla frequenza.
2. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.

Art. 8 Mobilità studentesca e riconoscimento periodi di studio compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università aderisce a programmi di mobilità studentesca, nell'ottica della promozione dell'interscambio culturale tra studenti appartenenti ad atenei italiani e stranieri.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Con appositi Regolamenti sono disciplinate le modalità di svolgimento dei suddetti programmi, nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento didattico di Ateneo

Art. 9 Orientamento e tutorato

1. L'Università organizza attività di orientamento e tutorato secondo le modalità dettate dai relativi regolamenti cui si fa espresso rinvio, al fine di assicurare assistenza e sostegno agli studenti, prevenendo la dispersione ed il ritardo nel compimento degli studi.

Art. 10 Attività a tempo parziale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, l'Università, con propri regolamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica, può disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Un apposito Regolamento disciplina le modalità di espletamento dell'attività e di selezione degli studenti, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ELETTORALI GENERALI

Art. 11 Norme generali e comuni

1. In tutte le elezioni, laddove non sia diversamente disciplinato, nel caso in cui vi sia parità di voti conseguiti dai candidati, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nelle elezioni delle componenti studentesche, in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della data di iscrizione al corso di studio e, in subordine, della maggiore età.
2. Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. Qualora il Decano sia candidato oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
3. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
4. Sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dell'Ateneo, ad esclusione degli iscritti ai Master di I e II livello. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 12 Indizione e svolgimento delle elezioni

1. Ferme restando le disposizioni in materia di elezioni previste dallo Statuto e dai singoli Regolamenti elettorali, le elezioni degli organi e delle rappresentanze vengono indette almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento elettorale. Lo svolgimento delle elezioni deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato, salvo che non sia previsto diversamente dal bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 13 Sostituzione

1. Nei casi di decadenza dell'eletto, conseguente alla sopravvenuta carenza dei requisiti di eleggibilità o a qualsiasi altra causa, si procede alla sostituzione secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti.
2. Ove non vi sia alcuna disposizione in materia si provvede alla nomina del primo dei non eletti. Se l'elezione è avvenuta col sistema delle liste si provvede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
3. Laddove non vi siano altri candidati, ovvero altri candidati appartenenti alla stessa lista, si procede ad indire nuove elezioni.
4. Nella prima adunanza successiva, l'organo collegiale prende atto della sostituzione e della nuova composizione.
5. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo di mandato che ancora residua, nel caso di componenti elettivi di organi collegiali.
6. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente articolo Regolamento.

Art. 14 Proroga del mandato, decadenza dalla carica

1. La proroga del mandato è disciplinata dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994 e s.m.i..
2. Nel caso di decadenza degli organi delle strutture didattiche e di ricerca, il Rettore assicura gli atti di competenza dell'organo.
3. La presente disposizione si applica sia agli organi collegiali sia agli organi monocratici dell'Ateneo.

TITOLO IV

ORGANI DI ATENEO

CAPO I

NORME GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 15 Deleghe

1. La delega di poteri relativi ad un organo è formalizzata in uno specifico provvedimento amministrativo, adottato nelle forme ordinarie.
2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate.

Art. 16 Provvedimenti d'urgenza e ratifiche

1. In caso di urgenza il Rettore, il Direttore di Dipartimento, il Coordinatore del Corso di Studi ed il Presidente della Struttura di raccordo possono emanare gli atti di competenza dell'organo collegiale che presiedono.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi all'organo competente per la ratifica, che deve avvenire nella prima adunanza dell'organo collegiale successiva all'emanazione dei predetti provvedimenti.

Art. 17 Organi Ausiliari del Rettore

1. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di docenti dell'Ateneo, delegando loro funzioni che non gli siano esclusivamente riservate e dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 18 Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, o stabilita nei regolamenti di organizzazione di ciascun organo.
3. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati secondo l'ordine progressivo ivi indicato, salvo che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza assoluta dei presenti.
5. La convocazione in via ordinaria va effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e va spedita all'interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento.
6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati entro e non oltre il termine fissato in ciascuno dei relativi regolamenti interni e, comunque, con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore precedenti alla seduta.
7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite fax o altro mezzo telematico ed informatico.
8. Prima del termine di una seduta viene indicato, ove possibile, un calendario di massima per le sedute successive. Per il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico la programmazione è annuale.
9. Il Presidente può, all'apertura della seduta, per comprovati motivi di urgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 19 Validità delle sedute

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, salvo che non sia diversamente stabilito, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
2. Gli assenti giustificati e coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo non concorrono alla determinazione del numero legale, purché non superino un terzo dei componenti dell'organo.
3. Ferma l'ipotesi di decadenza dalla carica di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute, oltre l'assolvimento degli obblighi istituzionali, le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, nonché per gli altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell'organo collegiale.
4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa è aggiornata.
5. In alcun caso la seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa veci.
6. Nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere sentiti, solo per specifici argomenti, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, soggetti interni o esterni.

Art. 20 Partecipazione alle attività degli Organi di Governo

1. I componenti degli Organi di Governo hanno diritto / dovere di assentarsi dal servizio per partecipare alle attività inerenti alla carica, sino al termine della loro effettiva durata.

Art. 21 Modalità di votazione e di decisione.

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
2. Le votazioni riguardanti persone possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio, la presidenza motiva l'eventuale condizione di inammissibilità della richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell'organo collegiale.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia prescritto un quorum. Gli astenuti valgono come voto contrario.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti della normativa vigente anche attraverso strumenti informatici e sono pubblicate sul sito WEB.

Art. 22 Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. I verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva.
3. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione degli argomenti di merito sulle proposte già approvate e respinte.
4. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni da quest'ultima.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico ed i pareri del Senato Accademico sono numerati progressivamente, sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi tempestivamente.

Art. 23 Sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

1. Per la discussione di problematiche di interesse comune e nei casi espressamente previsti, possono tenersi sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
2. La seduta è presieduta dal Rettore che ne dispone la convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta è presieduta dal Prorettore vicario.
3. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario, con ausilio di propri collaboratori.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo.

Art. 24 Commissioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

1. Per l'efficace ed efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere istituite al loro interno Commissioni istruttorie permanenti.
2. L'istituzione e le modalità di funzionamento vengono disciplinate dai rispettivi regolamenti interni.

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 25 Norme relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da nove componenti in prevalenza esterni all'Ateneo.
2. Cinque dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui al comma 3 dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo (uno per macroarea).
3. Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relaziona, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.
4. Per l'espletamento dell'attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.
6. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.

Art. 26 Norme relative al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Rettore.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.
3. Per l'espletamento dell'attività il Collegio o i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
4. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Collegio, il Rettore provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente sostituito.
5. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Collegio fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni.

STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di studio.

Art. 28 Regolamento delle Strutture di Raccordo

1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo elabora ed approva il Regolamento della Struttura di Raccordo che deve contenere le norme di convocazione e di funzionamento del Consiglio e le modalità di convocazione dello stesso.
2. Per quanto non diversamente previsto valgono le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali previste dalle norme dello Statuto dell'Università di Palermo e del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTI

Art. 29 Istituzione dei Dipartimenti

1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale ed accertandone la sostenibilità con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge per almeno un triennio.
2. Un Dipartimento che alla data del 31 ottobre non soddisfa i requisiti di legge viene disattivato a far data dal 1 gennaio dell'anno seguente salvo riacquisizione dei requisiti medesimi.

Art. 30 Organizzazione

1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.
Ciascun docente può afferire ad una sola sezione.
Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.
3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 31 Gestione

1. I Dipartimenti godono di autonomia gestionale e amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Responsabile amministrativo, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, attua e coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore del Dipartimento, dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 32 Afferenze

1. Ogni professore e ricercatore in servizio deve afferire ad un Dipartimento.
2. I professori e i ricercatori, all'atto della presa di servizio, afferiscono al Dipartimento che ha attivato la procedura di selezione o chiamata.
3. La mobilità interdipartimentale dei professori e ricercatori è disciplinata dall'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 33 Archivio degli atti

1. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile amministrativo sono responsabili della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.
2. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere e i risultati delle votazioni. L'originale del verbale viene conservato nell'archivio del Dipartimento e reso disponibile ai componenti il Consiglio in area riservata dei siti web dei dipartimenti.
3. I pareri e le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono comunicati, a cura del Direttore di Dipartimento, all'organo o struttura competente allegando l'estratto del verbale. Qualora si presenti la necessità di abbreviare i tempi, gli stralci relativi possono essere approvati seduta stante dal Consiglio di Dipartimento, indipendentemente dall'approvazione delle altre parti del verbale.

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Art. 34 Istituzione dei Centri Interdipartimentali

1. I Centri Interdipartimentali di ricerca sono costituiti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, su proposta di docenti e/o ricercatori a tempo determinato interessati, afferenti a dipartimenti diversi.
2. La proposta deve indicare gli ambiti di attività e gli obiettivi, contenuti in un programma di durata almeno triennale e non superiore ad anni sei.
3. I Centri interdipartimentali non possono essere sede di riferimento di corsi di studi né sede di dottorati di ricerca. Possono essere sede di master di I e di II livello. Possono richiedere l'attivazione di assegni di ricerca di tipo B (art. 22 comma 4 lettera b della L240/2010) e stipulare contratti di collaborazione.
4. La proposta di istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti. La delibera di approvazione deve indicare le risorse messe a disposizione anche in forma non esclusiva.
5. I Centri interdipartimentali sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. La gestione amministrativa e contabile dei Centri interdipartimentali è affidata alla struttura amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla loro costituzione.

Art. 35 Durata del Centro Interdipartimentale

1. Il Centro Interdipartimentale viene istituito per un periodo strettamente limitato alla durata del programma di attività, indicato nella proposta di attivazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. È possibile avanzare la proposta motivata di rinnovo. In quest'ultimo caso si applica la procedura di approvazione e istituzione di cui al precedente articolo.

CENTRI E CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Art. 36 Adesione e partecipazione

1. L'Ateneo può perseguire le finalità e svolgere le azioni di cui all'art. 9, comma 1, dello Statuto d'Ateneo, nei limiti della vigente legislazione e delle proprie norme statutarie regolamentari, mediante la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri e Consorzi interuniversitari.
2. L'Ateneo può essere sede dei Centri e Consorzi interuniversitari, le cui modalità di partecipazione e di funzionamento sono definite negli atti istitutivi.
3. La costituzione, la partecipazione e l'adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente *ratione materiae*.
4. Le proposte relative alla costituzione, partecipazione e adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, vengono prodotte nelle forme indicate dall'art. 56, comma 3.
5. Per le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dai precedenti commi si rinvia all'art. 9 dello Statuto d' Ateneo ed all'art. 56 del presente regolamento.

TITOLO-V

ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 37 Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di governo attribuite al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuite al Direttore Generale e ai Dirigenti, ad esclusione della gestione della ricerca e dell'insegnamento in conformità al comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. Il Direttore Generale per migliorare l'efficacia organizzativa dell'Ateneo può individuare, per quei processi ritenuti strategici, il responsabile del procedimento, attribuendo specifici compiti e responsabilità.

Art. 38 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale esercita le competenze a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione, nel primo trimestre dell'anno, una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente.

CAPO II DIRIGENTI

Art. 39 Funzioni

1. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a. provvedere alla gestione delle attività amministrative di competenza, dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore Generale, adottando gli atti amministrativi conseguenti e presentando al Direttore Generale una relazione annuale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
 - b. organizzare le risorse umane e strumentali loro assegnate;
 - c. verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività,
 - d. individuare i responsabili del procedimento;
 - e. assumere la responsabilità della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali dell'Area di pertinenza
 - f. esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. I Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 40 Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento d'Ateneo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 41 Conferimento incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale con apposito e motivato provvedimento, cui accede un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Le modalità di conferimento sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO III PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

Art. 42 Reclutamento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario è assunto in base alla pianificazione strategica di Ateneo, alla correlata programmazione del fabbisogno del personale e in conformità alla vigente normativa.
2. Le modalità di assunzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono disciplinate, dalla legislazione vigente e dal Regolamento che disciplina i procedimenti di selezione per assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
3. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità da reclutare e alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedimento concorsuale da utilizzare e i titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 43 Formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. La formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario riveste importanza strategica e concorre a sostenere gli indirizzi evolutivi e di sviluppo dell'organizzazione dell'Università.
2. La programmazione dell'attività formativa deve temperare l'innalzamento qualitativo dei servizi prestatosi dall'Amministrazione con le esigenze di crescita professionale del personale.
3. La formazione deve concorrere, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente, alla progressione economica orizzontale.
4. Le modalità di organizzazione dell'attività formativa per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e l'individuazione delle tipologie di attività formative che possono condurre all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali, conformemente a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto Università sono disciplinate dal Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e dal Regolamento per i crediti formativi professionali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Art. 44 Mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Le procedure di mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, interna, compartimentale ed intercompartimentale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in merito, sono disciplinate con apposito Regolamento i cui principi fondamentali sono ispirati al temperamento dell'interesse dell'Ateneo e dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

CAPO IV

PATRIMONIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 45 Modalità per l'istituzione dei Centri di servizio di Ateneo

1. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, nuove strutture di servizio, a supporto delle attività istituzionali di Didattica e di Ricerca denominate centri di servizio, in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.
2. I Centri possono essere dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro.
3. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della istituzione del Centro, ne individua gli organi di gestione ed approva il relativo Regolamento.

Art. 46 Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

1. Il Consiglio di Amministrazione formula indirizzi, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo ai seguenti compiti:
 - censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
 - formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale di cui al successivo comma 5.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo, anche su proposta del Senato Accademico.
 3. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di imputazione delle risorse finanziarie e di messa a disposizione delle risorse immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
 4. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.
 5. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca con riferimento a:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 - d) ristrutturazioni;
 - e) ampliamenti e nuove costruzioni;
 - f) acquisizione ed alienazione di beni.
 6. Il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo.
 7. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo, sia con fondi propri sia con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali sia di settore degli interventi del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, salvo i casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.
 8. Alla scadenza del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, esso viene aggiornato, con analogo procedura e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 9. Prima della sua scadenza il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale può essere aggiornato in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuno e/o non differibile l'adeguamento.

Art. 47 Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo

1. L'Ateneo riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA) per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura e della ricerca scientifica all'interno e all'esterno dell'Ateneo, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

2. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo è costituito, da un insieme coordinato di strutture di servizio, attraverso il quale, l'Università assicura l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio librario e documentale ed il più ampio accesso alle risorse informative *on-line*.
3. Lo SBA si compone di un Comitato di Coordinamento, del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo
4. Il medesimo Regolamento contiene le norme relative alle tipologie delle biblioteche e dei servizi da esse resi agli utenti istituzionali e fissa, inoltre, le prestazioni di base che ogni biblioteca deve fornire.

Art. 48 Sistema Museale e Orto Botanico

1. L'Ateneo promuove la conservazione, l'arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico, tramite l'istituzione del Sistema Museale e Orto Botanico (SiMuA), il cui obiettivo è l'integrazione e il coordinamento delle attività dei musei universitari, nel rispetto dell'autonomia scientifica e organizzativa delle singole strutture.
2. Il SiMuA si articola in:
 - a) Musei tematici, Orto Botanico ed *Herbarium Mediterraneum*;
 - b) collezioni di interesse scientifico e/o didattico custodite presso le strutture dell'Ateneo;
 - c) siti di particolare interesse archeologico, naturalistico, storico dell'Ateneo.
3. Le attività del SiMuA sono coordinate dal Rettore tramite un suo delegato.
4. Le attività e le competenze del SiMuA sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 49 Sistema Informativo di Ateneo

1. Il Sistema Informativo di Ateneo (SIA) svolge attività sistemistiche e applicative in ambito ICT (Information & Communication Technology) a supporto dell'attività didattica, di ricerca e amministrativa dell'Ateneo
2. Il SIA è articolato in Settori.
3. Il SIA svolge anche attività di supporto progettuale, sistemistico e gestionale per conto dell'AOUP ed è in grado di poter estendere l'offerta ICT anche ad enti e/o aziende esterni.
4. Il SIA è gestito da un Comitato di indirizzo presieduto dal delegato del Rettore.
5. A supporto delle attività del SIA viene costituito un comitato di indirizzo presieduto da un delegato del Rettore.
6. Le attività e le competenze del SIA, le competenze e le funzioni del comitato di indirizzo, sono disciplinate da un apposito regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 50 Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) opera quale centro per i servizi linguistici rivolti ai corsi di studio dell'Ateneo, ai singoli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e soggetti privati.
2. A supporto delle attività del CLA viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da un professore dell'Ateneo appartenente ad un SSD di ambito culturale coerente con le finalità del CLA, designato dal Rettore sentito il parere del Senato Accademico.
3. Le attività e le competenze del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) sono stabilite da un apposito Regolamento.

Art. 51 Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo

1. Il Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) assicura: l'informazione e la promozione sull'offerta didattica dell'Ateneo presso le agenzie educative presenti nel territorio; l'orientamento alla scelta del corso di laurea; l'accoglienza e il disbrigo della formalità di ingresso per gli studenti stranieri; il sostegno allo studio e il tutorato per tutti gli studenti iscritti; il supporto psicologico; il Job Placement e la facilitazione nell'interfaccia laureato-mondo del lavoro.
2. Il COT opera in stretta partnership con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU).
3. A supporto delle attività del COT viene costituito un Comitato Direttivo, presieduto dal Delegato del Rettore al Coordinamento delle attività di orientamento e tutorato
4. Le attività e le competenze del COT, la composizione, e le funzioni del Comitato Direttivo, sono disciplinate da un apposito regolamento

Art. 52 Comitato per lo Sport Universitario

1. L'Ateneo istituisce, in conformità alla legge 28.06.1977 n.394, il Comitato per lo Sport Universitario (CSU) che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Rientrano nei programmi di sviluppo delle attività sportive:
 - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti;
 - b) la organizzazione di attività sportiva, di corsi e di perfezionamento nelle varie discipline sportive;
 - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. Il CSU definisce, inoltre, di intesa con gli Enti locali, le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. La composizione e le funzioni del CSU sono disciplinate da apposito regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

TITOLO VI RELAZIONI ESTERNE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53 Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nell'ambito dell'autonomia e delle finalità istituzionali dell'Ateneo, possono essere costituiti rapporti e convenzioni con enti esterni nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, nei limiti delle previsioni dell'art. 9 dello Statuto d'Ateneo, nonché nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico d'Ateneo ed al bilancio consolidato.
2. La stipulazione di un contratto, di una convenzione, di un accordo o di un protocollo, la costituzione, la partecipazione o l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi interuniversitari e consorzi interuniversitari, a consorzi, società di capitali, fondazioni, associazioni e altri enti associativi non commerciali, di diritto pubblico e privato, sono subordinati alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'oggetto dei contratti e degli altri atti di cui al comma 1, sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Ateneo e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - c) sia stata verificata l'esistenza nell'Ateneo di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - d) i contratti e gli altri atti di cui al comma 1 siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
 - e) l'esecuzione dei contratti e degli atti di cui al comma 1 e lo svolgimento delle attività degli enti previsti dal medesimo comma 1 consentano di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.
3. Le proposte relative ai rapporti cui al comma 2 vanno indirizzate al Magnifico Rettore presso l'Ufficio competente unitamente ad una relazione, a cura della struttura e/o soggetto proponente, che evidenzia i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del precedente comma, nonché di adeguata documentazione di presentazione degli altri contraenti e degli atti da cui si evince la volontà di quest'ultimi a porre in essere il rapporto contrattuale o associativo.
4. La proposta di stipula di un atto convenzionale, fatti salvi i rapporti di cui all'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto d'Ateneo, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente, viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica ed alla ricerca, all'orientamento e ai servizi agli studenti.
5. I contratti, le convenzioni, gli accordi e i protocolli possono essere stipulati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 lettera d) dello Statuto, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati, secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti di Ateneo.
6. La partecipazione a società di capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 9, comma 7, dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. La partecipazione a società di capitali e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - i. partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento;
 - ii. stipulazione di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
 - iii. che l'Ateneo possa esercitare il recesso libero e senza oneri;
8. La costituzione di organismi in house nella forma di società a responsabilità limitata avviene in conformità dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.
9. Con appositi regolamenti verranno definite le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9 dello Statuto d'Ateneo

CAPO II ACCORDI CON UNIVERSITÀ STRANIERE

Art. 54 Internazionalizzazione

1. L' Ateneo, al fine di accrescere il processo di internazionalizzazione, promuove ed incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con Università e Istituti di ricerca e di formazione stranieri che prevedano la mobilità di docenti, studenti e ricercatori.
2. Per il raggiungimento di tale finalità l'Ateneo promuove le seguenti azioni:
 - a) l'incentivazione della realizzazione di corsi di studio internazionali;
 - b) l'incentivazione del rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - c) l'incentivazione della mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio di durata almeno annuale e specializzandi, dottorandi italiani e stranieri in progetti congiunti di ricerca con Università straniere;
 - d) la facilitazione dell'accesso di docenti, ricercatori e studenti stranieri alle proprie strutture e della loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o di formazione;
 - e) l'incentivazione della partecipazione a programmi comunitari e internazionali di istruzione, di formazione, di ricerca e cooperazione
 - f) il perseguimento del carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche tramite l'adozione di lingue straniere della comunità scientifica di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
3. L'Ateneo adotta un Piano strategico per l'internazionalizzazione e istituisce la Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo, che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici. Tale Commissione esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate da tali organi.
4. La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata CoRI, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da due rappresentanti per ogni Struttura di raccordo.
5. La Commissione dura in carica tre anni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CAPO III VISITING PROFESSOR

Art. 55 Attività di collaborazioni scientifiche esterne

1. A personalità accademiche, a ricercatori ed a scienziati di chiara fama provenienti dall'estero che svolgono attività di collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di Palermo può essere conferito il titolo di "Visiting Professor".
2. Tale collaborazione scientifico-didattica si realizza mediante lo svolgimento di:
 - cicli di lezioni
 - attività seminari
 - attività di ricerca nei laboratori dell'Ateneo
 - iniziative di cooperazione didattica e scientifica.
3. La qualifica di Visiting Professor non conferisce diritto a retribuzione e/o a rimborso spese, a meno che non lo prevedano apposite convenzioni o altre forme di collaborazione.
4. La proposta di attribuzione del titolo è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 Norme transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

IL RETTORE
Prof. Roberto LAGALLA